

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, il Guardasigilli CONSO

93G0576

DECRETO-LEGGE 4 dicembre 1993, n. 496.

Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che, in esito al referendum popolare, sono state abrogate le disposizioni che affidavano alle unità sanitarie locali i controlli in materia ambientale;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per evitare soluzione di continuità in materia di controlli ambientali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità, per la funzione pubblica e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente

1. È istituita l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), cui sono attribuite le competenze riguardanti le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente, ivi comprese quelle in materia di tutela dall'inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177.

2. L'ANPA svolge attività di consulenza e di supporto tecnico-scientifico del Ministero dell'ambiente nonché, tramite convenzione, di altre amministrazioni ed enti pubblici, in collegamento con l'Agenzia europea per l'ambiente.

3. Restano ferme le competenze spettanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché al Servizio sanitario nazionale in materia di igiene degli alimenti, di servizi veterinari, di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, di igiene e sanità pubblica.

4. L'ANPA ha personalità giuridica, è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

5. Sono organi dell'ANPA:

a) il comitato amministrativo;

b) il comitato scientifico;

c) il direttore dell'Agenzia, che ne ha la legale rappresentanza;

d) il collegio dei revisori.

6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le competenti commissioni parlamentari, sono disciplinati le attribuzioni, l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, ivi comprese la determinazione della dotazione organica e la tabella di equiparazione fra le posizioni funzionali del personale rivestite presso le amministrazioni di provenienza e quelle dell'Agenzia stessa.

Art. 2.

Personale dell'ANPA

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Direzione per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dell'ENEA (ENEA-DISP), il relativo personale, le strutture, le dotazioni tecniche e le risorse finanziarie sono trasferiti all'ANPA.

2. Alla copertura dell'organico si provvede nell'ordine:

a) mediante l'inquadramento del personale trasferito ai sensi del comma 1;

b) mediante le procedure di mobilità e concorsuali di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

c) mediante l'inquadramento a domanda, d'intesa con le amministrazioni vigilanti e di appartenenza, di un numero massimo di duecento unità di personale

dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, delle unità sanitarie locali, di altre amministrazioni pubbliche, nonché dell'ENEA, con corrispondente riduzione dell'organico delle amministrazioni e degli enti di provenienza.

3. In attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al personale inquadrato nei ruoli organici dell'ANPA, ai sensi del comma 2, è confermato il trattamento giuridico ed economico in godimento alla data dell'inquadramento. Il relativo onere è a carico degli enti di provenienza. Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta e di intesa con le amministrazioni competenti, sono disciplinati i conseguenti rapporti finanziari, nonché, ove del caso, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il personale dell'ANPA e delle strutture tecniche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), nell'espletamento delle funzioni di cui al presente decreto, può accedere agli impianti e alle sedi di attività, nonché richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari.

Art. 3.

Organizzazione territoriale dei servizi di controllo ambientale

1. Le regioni provvedono con proprie leggi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto

a) all'istituzione di strutture tecniche, operanti di norma su base provinciale, attribuendo ad esse compiti, dotazioni tecniche, personale e risorse finanziarie nell'ambito della complessiva riorganizzazione dei servizi regionali;

b) all'organica ricomposizione in capo alle province delle funzioni amministrative in materia ambientale di cui agli articoli 3 e 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Le strutture tecniche di cui al comma 1, lettera a), svolgono anche attività di consulenza e di supporto tecnico dell'ANPA, tramite apposite convenzioni.

3. In attuazione dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono attribuite alle province, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le funzioni amministrative di controllo ambientale ferme restando le vigenti disposizioni delle leggi statali, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che assegnano le medesime funzioni o parte di esse alla regione o alla provincia autonoma e fatto salvo l'esercizio della potestà legislativa regionale di cui all'articolo 3 della stessa legge n. 142 del 1990.

4. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3, le strutture tecniche di cui al comma 1, lettera a), sono poste alle dipendenze funzionali delle province, secondo i criteri stabiliti in base ad apposite convenzioni stipulate con le regioni.

Art. 4.

Disciplina provvisoria dei controlli ambientali

1. In attesa delle leggi regionali previste dall'articolo 3, le province esercitano le funzioni amministrative di autorizzazione e di controllo per la salvaguardia dell'igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177, prima di competenza delle unità sanitarie locali, avvalendosi dei dipartimenti di prevenzione e dei competenti servizi delle unità sanitarie locali.

Art. 5.

Disposizioni transitorie

1. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 1, comma 6, per consentire l'avvio dell'organizzazione e dell'attività dell'ANPA, il Ministro dell'ambiente può avvalersi, fino al 31 dicembre 1994, di un contingente di personale di non oltre cinquanta unità, in servizio presso la ENEA-DISP o altre amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), ivi compreso il personale di ruolo del Ministero dell'ambiente, da collocare in posizione di comando fino alla stessa data.

2. Il Ministro dell'ambiente nomina un responsabile dell'Agenzia.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. Per le spese di gestione e di funzionamento dell'ANPA e per l'esercizio delle sue competenze, oltre alle risorse finanziarie di cui all'articolo 2, comma 1, è assegnato all'Agenzia un contributo dello Stato di lire 5.050 milioni per l'anno 1994 e di lire 9.450 milioni annui a decorrere dal 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1993-95 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SPINI, *Ministro dell'ambiente*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

GARAVAGLIA, *Ministro della sanità*

CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*

PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*

Visto, il Guardasigilli CONSO

93G0577

DECRETO-LEGGE 4 dicembre 1993, n. 497.

Misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di partecipazione alla spesa sanitaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, delle finanze e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il cittadino, cui compete il regime di partecipazione alla spesa previsto per gli appartenenti a nuclei familiari con reddito complessivo inferiore ai limiti fissati dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, può optare, volta per volta, per l'assistenza farmaceutica secondo il regime previsto dal comma 5 del medesimo articolo.

2. Per i soggetti esenti per motivi di reddito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, il tetto massimo di spesa per la fruizione dell'assistenza farmaceutica in regime di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, determinato in numero 16 ricette annue, può essere elevato dalle regioni e dalle province autonome per l'anno 1993 fino ad un massimo di ulteriori 8 ricette, per far fronte a necessità terapeutiche, accertate dal medico di medicina generale, che richiedano l'uso di specialità medicinali diverse da quelle per le quali non è dovuta alcuna partecipazione alla spesa ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e da quelle correlate alle forme morbose che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa a norma delle vigenti disposizioni. Le regioni provvedono all'attuazione di quanto previsto dal presente comma adottando procedure semplificate. Restano salve le competenze e le attribuzioni in materia delle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il tetto di spesa di cui al comma 2 opera mediante il rilascio da parte dell'unità sanitaria locale agli aventi diritto di contrassegni autoadesivi in numero corrispondente a quello delle ricette concesse in esenzione. I contrassegni hanno validità annuale e non possono essere utilizzati oltre la scadenza del periodo di validità. I contrassegni hanno carattere strettamente personale e debbono essere utilizzati esclusivamente dal titolare.

4. È attribuito ai comuni, per l'anno 1993, un contributo di lire 80 miliardi da destinare al finanziamento delle spese di loro competenza per l'assistenza sanitaria degli indigenti. La predetta somma è ripartita ai comuni tenendo conto del reddito medio pro-capite, secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del